



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

**Deliberazione del Direttore Generale N. 440 del 10/06/2026**

---

**Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI**

**Oggetto: Stipula convenzione per l'approvvigionamento di sacche di sangue con l' AVIS Sezione di Caserta, ai sensi dell'Accordo Governo, Regioni e Province Autonome, Rep. Atti n. 100/CSR dell' 8 luglio 2021.**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 11/06/2026 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore Luigia Infante**

**ELENCO FIRMATARI**

*Gennaro Volpe - DIREZIONE GENERALE*

*Luigia Infante - UOC AFFARI GENERALI*

*Teresa Capobianco - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Vincenzo Giordano - DIREZIONE SANITARIA*

*Chiara Di Biase - DIREZIONE AMMINISTRATIVA*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Pasquale Cecere*

**Oggetto:** Stipula convenzione per l'approvvigionamento di sacche di sangue con l'AVIS Sezione di Caserta, ai sensi dell'Accordo Governo, Regioni e Province Autonome, Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021.

### **Il Direttore ad interim UOC AFFARI GENERALI**

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

#### **Premesso che**

- a) la Legge n° 219/2005 e ss.mm.ii, permette la partecipazione di enti *no profit* alle attività volte alla raccolta volontaria di sangue;
- b) all'art. 6, comma 1, lettera b) del predetto provvedimento legislativo, vengono definiti i criteri generali che regolano i rapporti tra Regioni, Province Autonome e gli enti aventi scopi solidaristici;
- c) in data 08/07/2021, è stato rivisitato l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, identificato al Rep. Atti n° 100/CSR, finalizzato all'approvazione di un nuovo schema tipo di Convenzione che regola gli aspetti operativi delle intese, tra le aziende sanitarie accreditate presenti sul territorio e le associazioni, riguardo l'attività di raccolta e distribuzione di sangue ed emocomponenti;
- d) il predetto provvedimento è stato recepito, approvato e deliberato, dalla Regione Campania mediante D.G.R.C. n° 564 del 07/12/2021, emanata dal Dipartimento (50) per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale, pubblicata sul B.U.R.C. n° 117 del 20/12/2021, ove si dispone, peraltro, al punto 4., di dare mandato ai Direttori generali delle aziende sanitarie campane di attuare tutte le azioni necessarie al fine di ottemperare alla sottoscrizione delle convenzioni con le associazioni e federazioni dei donatori di sangue;
- e) l'Associazione *Volontaria Italiana Donatori di Sangue* – AVIS – sezione di Caserta, con e – mail del 07/01/2026 prot. n. 28/25, ha altresì comunicato la volontà di rinnovare convenzione finalizzata alla donazione di sangue proveniente dai membri della predetta organizzazione di volontariato in ottemperanza alle nuove disposizioni normative delineate nel vigente Accordo Stato - Regioni;
- f) la medesima associazione ha, tra l'altro, contestualmente comunicato di poter somministrare, annualmente, n° 10.000 (diecimila) sacche di sangue intero in sacca multipla e n. 500 (cinquecento) unità di plasma;

#### **Considerato che**

- il Direttore U.O.C. Servizio Immuno-trasfusionale di questa A.O.R.N. ha apposto, con annotazione autografa sul predetto documento, il proprio parere favorevole al rinnovo di cui trattasi;
- questa A.O.R.N., al fine di non interrompere l'approvvigionamento di sangue mediante la citata associazione, comunicava alla stessa, con nota prot. n. 632/u del 09/01/2026, la prosecuzione della fornitura di cui trattasi, nelle more del perfezionamento di appropriata convenzione;
- a seguito della corrispondenza istruttoria intercorsa tra le parti, si è proceduto alla riformulazione dell'art. 4 dello schema convenzionale, mantenendone invariato l'impianto sostanziale e senza alterare i contenuti essenziali delineati nello schema allegato all'Accordo Governo, Regioni e Province autonome Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021.

#### **Preso atto**

*Deliberazione del Direttore Generale*

della D.G.R.C. n° 564 del 07/12/2021;

**Letto**

lo schema di convenzione, adeguato all'Accordo di cui trattasi, allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, già sottoscritto dalle parti in data 26/05/2026;

**Precisato che**

- l'accordo convenzionale ha, ai sensi del decreto descritto alla precedente lettera c), durata triennale decorrente dalla data di recesso da eventuale convenzionamento in essere con altri enti sanitari ovvero, in assenza di altri rapporti convenzionali, dalla data di pubblicazione del presente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 2, punto 2, dello schema di convenzione ed in ottemperanza al principio di esclusività delineato al secondo paragrafo del punto 1, denominato "Oggetto", del *Disciplinare B* allegato e parte integrante dello schema di Accordo;
- l'accordo prevede altresì, nelle more dell'aggiudicazione di gara, l'eventuale approvvigionamento temporaneo di parte dei beni di cui all'art. 3 dello schema convenzionale e questa A.O.R.N. corrisponderà, a titolo di rimborso, il relativo costo all'associazione stipulante;

**Ritenuto**

- pertanto, di dare atto della stipula della convenzione con l'AVIS di Caserta, finalizzata alla distribuzione di sacche di sangue e di sacche di plasma provenienti dai membri della predetta organizzazione di volontariato;
- quindi, di imputare, per il triennio 2026 – 2028, la spesa annuale presunta di € 689.500 (seicentottantanovemilacinquecento/00) e complessiva di € 2.068.500 (duemilionesessantottocinquecento/00) s. & ed o., imputata sul conto economico n° 5010114100 "Sangue ed emocomponenti da altri soggetti" dei rispettivi bilanci annuali, quale necessario fabbisogno per la somministrazione, da parte dei donatori membri della predetta AVIS, di n° 10.000 (diecimila) unità di sacche di sangue e n° 500 unità di plasma annuali, come sancito nell'Allegato 2 della deliberazione della Giunta Regionale della Campania n° 564 del 07/12/2021, pubblicata sul B.U.R.C. n° 117 del 20/12/2021;
- di applicare il predetto tariffario anche per le unità di sangue e plasma fornite dal 01/01/2026, ai sensi della nota prot. di questa A.O.R.N. n. 632/u del 09/01/2026;

**Attestata**

la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs. 196/2003, così come integrato con le modifiche prodotte dal D.lgs. 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle successive introduzioni previste dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso gli eventuali allegati, destinato alla divulgazione mediante l'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

**PROPONE**

1. di dare atto della stipula della convenzione con l'Associazione *Volontaria Italiana Donatori di Sangue – AVIS –* sezione di Caserta, finalizzata all'approvvigionamento di sacche di sangue e unità di plasma proveniente dai membri della predetta organizzazione di volontariato, armonizzata secondo lo schema di convenzione previsto dalla D.G.R.C. n° 564 del 07/12/2021 emanata dal *Dipartimento 50 per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale*, pubblicata sul B.U.R.C. n° 117 del 20/12/2021;
2. di precisare che:
  - a) l'accordo convenzionale ha durata triennale decorrente dalla data di cessazione o recesso da eventuale convenzionamento in essere con altri enti sanitari ovvero, in assenza di altri rapporti convenzionali, dalla data di pubblicazione del presente atto deliberativo fino al 31/12/2028;

*Deliberazione del Direttore Generale*

- b) il patto convenzionale ha carattere di esclusività, come delineato al secondo paragrafo del punto 1., denominato "Oggetto", del *Disciplinare B* allegato e parte integrante dello schema di Accordo;
- c) l'accordo prevede altresì, nelle more dell'aggiudicazione di gara, l'eventuale approvvigionamento temporaneo di parte dei beni di cui all'art. 3 dello schema convenzionale e questa A.O.R.N. corrisponderà, a titolo di rimborso, il relativo costo all'associazione stipulante;
3. di imputare, per il triennio 2026 – 2028, la spesa annuale presunta di € 689.500 (seicentottantanovemilacinquecento/00) e complessiva di € 2.068.500 (duemilionesessantottocinquecento/00) s. & ed o., imputata sul conto economico n° 5010114100 "Sangue ed emocomponenti da altri soggetti" dei rispettivi bilanci annuali, quale necessario fabbisogno per la somministrazione, da parte dei donatori membri della predetta AVIS, di n° 10.000 (diecimila) unità di sacche di sangue e n° 500 unità di plasma annuali, come sancito nell'*Allegato 2* della deliberazione della Giunta Regionale della Campania n° 564 del 07/12/2021, pubblicata sul B.U.R.C. n° 117 del 20/12/2021;
4. di applicare il predetto tariffario anche per le unità di sangue e di plasma fornite dal 01/01/2026, ai sensi della nota prot. di questa A.O.R.N. n. 632/u del 09/01/2026;
5. di demandare al Direttore U.O.C. Servizio Immuno-trasfusionale di questa A.O.R.N. tutte le attività inerenti alla verifica ed al riscontro dei beni consegnati dall'associazione AVIS Caserta per permettere l'adozione di appropriato atto di liquidazione;
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Dipartimento dei Servizi Sanitari, alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico – Finanziarie, Programmazione e Controllo di Gestione, Provveditorato ed Economato, Servizio Immuno-trasfusionale, all'AVIS di Caserta e alla SRC di riferimento;
7. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesi gli effetti e quanto delineato in premessa.

L'estensore  
dr. Pasquale Cecere

**IL DIRETTORE ad interim U.O.C. AFFARI GENERALI**  
dott.ssa Luigia Infante  
(f.to digitalmente)

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dr. Gennaro Volpe**  
individuato con D.G.R.C. n. 591 del 06/08/2025  
immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 109 del 08/08/2025

**Vista** la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore ad interim U.O.C. Affari Generali dr.ssa Luigia Infante

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

Il Direttore Sanitario	dott. Vincenzo Giordano	(f.to digitalmente)
Il Direttore Amministrativo	avv. Chiara Di Biase	(f.to digitalmente)

**DELIBERA**

*Deliberazione del Direttore Generale*

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

- 1) **DARE ATTO** della stipula della convenzione con l'Associazione *Volontaria Italiana Donatori di Sangue – AVIS – sezione di Caserta*, finalizzata all'approvvigionamento di sacche di sangue e unità di plasma proveniente dai membri della predetta organizzazione di volontariato, armonizzata secondo lo schema di convenzione previsto dalla D.G.R.C. n° 564 del 07/12/2021 emanata dal *Dipartimento 50 per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale*, pubblicata sul B.U.R.C. n° 117 del 20/12/2021;
- 2) **PRECISARE CHE:**
  - a) l'accordo convenzionale ha durata triennale decorrente dalla data di cessazione o recesso da eventuale convenzionamento in essere con altri enti sanitari ovvero, in assenza di altri rapporti convenzionali, dalla data di pubblicazione del presente atto deliberativo fino al 31/12/2028;
  - b) il patto convenzionale ha carattere di esclusività, come delineato al secondo paragrafo del punto 1., denominato "Oggetto", del *Disciplinare B* allegato e parte integrante dello schema di Accordo;
  - c) l'accordo prevede altresì, nelle more dell'aggiudicazione di gara, l'eventuale approvvigionamento temporaneo di parte dei beni di cui all'art. 3 dello schema convenzionale e questa A.O.R.N. corrisponderà, a titolo di rimborso, il relativo costo all'associazione stipulante;
- 3) **IMPUTARE**, per il triennio 2026 – 2028, la spesa annuale presunta di € 689.500 (seicentottantanovemilacinquecento/00) e complessiva di € 2.068.500 (duemilionsessantottocinquecento/00) s. & ed o., imputata sul conto economico n° 5010114100 "*Sangue ed emocomponenti da altri soggetti*" dei rispettivi bilanci annuali, quale necessario fabbisogno per la somministrazione, da parte dei donatori membri della predetta AVIS, di n° 10.000 (diecimila) unità di sacche di sangue e n° 500 unità di sacche di plasma annuali, come sancito nell'*Allegato 2* della deliberazione della Giunta Regionale della Campania n° 564 del 07/12/2021, pubblicata sul B.U.R.C. n° 117 del 20/12/2021;
- 4) **APPLICARE** il predetto tariffario anche per le unità di sangue fornite dal 01/01/2026, ai sensi della nota prot. di questa A.O.R.N. n. 632/u del 09/01/2026;
- 5) **DEMANDARE** al Direttore U.O.C. Servizio Immuno-trasfusionale di questa A.O.R.N. tutte le attività inerenti alla verifica ed al riscontro dei beni consegnati dall'associazione AVIS Caserta per permettere l'adozione di appropriato atto di liquidazione;
- 6) **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Dipartimento dei Servizi Sanitari, alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico – Finanziarie, Programmazione e Controllo di Gestione, Provveditorato ed Economato, Servizio Immuno-trasfusionale, all'AVIS di Caserta e alla SRC di riferimento.
- 7) **RENDERE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesi gli effetti e quanto delineato in premessa.

**Il Direttore Generale**  
**dr. Gennaro Volpe**

*Deliberazione del Direttore Generale*



*REGIONE CAMPANIA*  
*AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE*  
***"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"***  
*CASERTA*

---

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**  
**(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)**

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

## CONVENZIONE

ai sensi dell'Accordo Stato -Regioni Rep. Atti. n. 100/CSR del 08/07/2021 in applicazione dell'articolo 6, comma 1, lettera b, legge 219/2015.

TRA

**L'Azienda Ospedaliera di rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta**, partita I.V.A. 02201130610, con sede in Caserta in via Palasciano, in persona del Direttore Generale, dr. Gennaro Volpe domiciliato per la sua carica ed agli effetti della presente convenzione presso la sede suindicata, di seguito denominata, per facilità di lettura, *Azienda*, attraverso il proprio servizio di medicina trasfusionale *interno* denominato, per facilità di lettura, *ST*

E

**L'Associazione Volontari Italiani Sangue – AVIS – di Caserta**, con sede in Caserta alla via San Josè Maria Escriva n° 16 di seguito denominata, per facilità di lettura, *Associazione* nella persona del legale rappresentante dr.ssa Daniela Costantini, nata a Napoli il 08/03/1968, denominata, di seguito, per facilità di lettura, *Associazione*.

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219, "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati", ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante: "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", in particolare l'articolo 4, comma 2;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il decreto del Ministro della Salute 2 novembre 2015, recante: " Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti", pubblicato nel S.O. n. 69 alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015, n. 300;

VISTO il decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, recante: "Indicazioni sulle finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 Giugno 2007, n. 140;

VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante: "Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante: "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";

VISTO il decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2007, recante: "Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 Gennaio 2008, n. 13;

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR);

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Caratteristiche e funzioni delle Strutture Regionali di Coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR) ed in particolare i punti 6.1, 6.2 relativi alle funzioni di supporto alla programmazione regionale e di coordinamento della rete trasfusionale regionale svolte dalla SRC;

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR);

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera b, legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente " Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. Atti n.61/CSR) ;

VISTO il decreto del Ministro della Salute 2 dicembre 2016 recante "Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, anni 2016-2020", pubblicato nella Gazzetta



Ufficiale del 12 gennaio 2017, n.9, emanato in attuazione dell'art.26, comma 2, del D.Lgs. 20 dicembre 2007, n.261;

VISTO il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'art.1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";

VISTA la legge 11 agosto 1991, n. 266 recante "Legge quadro sul volontariato" e il titolo XII-disposizioni transitorie e finali del D.Lgs. n.117/2017;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n.124, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", ed in particolare l'art. 1, comma 125;

VISTO il D.Lgs. 19 marzo 2018, n. 19 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/214 della Commissione del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche di qualità per i servizi trasfusionali;

VISTA la Revisione e l'aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 08 luglio 2021 (Rep.atti n. 100/CSR);

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### ARTICOLO 1 (Oggetto)

1. Oggetto della convenzione sono esclusivamente le attività svolte dalla Associazione declinate nei rispettivi allegati alla presente convenzione, di seguito riportata:

attività autorizzata e accreditata di Unità di Raccolta (UdR) - disciplinare B.

2. La convenzione, con il coordinamento della SRC e in base a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni 13 ottobre 2011, assicura e definisce le modalità di partecipazione della Associazione:

a) all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge 219/2005;

b) alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali e al relativo monitoraggio, attraverso gli organismi collegiali previsti;

c) al Comitato per il buon uso del sangue;

d) all'applicazione dell'Accordo Stato Regioni Rep. Atti. n. 100/CSR del 08/07/2021 e al relativo monitoraggio dello stato di attuazione.

3. Alla convenzione accede la Associazione di donatori di sangue il cui statuto corrisponde alle finalità previste dal Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007 e dalla normativa vigente in materia di organizzazioni di volontariato e che è iscritta nel relativo registro, ai sensi delle vigenti disposizioni.

4. Con la presente convenzione, alla Associazione viene garantita la più ampia partecipazione alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali (Piano sangue e plasma regionale-Programma annuale regionale per l'autosufficienza, altri strumenti di programmazione regionale e



locale che possono riguardare le attività trasfusionali), nonché alle attività di monitoraggio e controllo degli obiettivi ivi previsti, attraverso organismi collegiali all'uopo costituiti.

5. Per le attività di cui ai disciplinari A e B si applicano esclusivamente le quote di rimborso definite nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni Rep. Atti. n. 100/CSR del 08/07/2021, o quelle che dovessero essere approvate da nuovo Accordo Stato Regioni.

6. La convenzione può avere ad oggetto attività aggiuntive, non ricomprese nei disciplinari tecnici A e B, svolte dalla Associazione a supporto del sistema trasfusionale e con la finalità di garantire l'autosufficienza regionale e nazionale, da definire eventualmente nel Disciplinare tecnico C. Tali attività sono declinate in appositi progetti che riguardano i seguenti ambiti: l'aggregazione dei punti di raccolta delle UdR, in un'ottica di rete, il miglioramento dell'efficienza sia per la gestione del donatore sia per l'attività di raccolta, in particolare di plasma, sia per la fidelizzazione dei donatori, anche ai fini del ricambio generazionale, programmi di prevenzione e promozione della salute dei donatori, quale popolazione epidemiologica privilegiata.

7. I progetti di cui al comma 5 possono comprendere anche l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza nazionale e regionale. Le sperimentazioni gestionali possono essere attuate con l'obiettivo di migliorare le performance del sistema trasfusionale, attraverso l'introduzione di modelli organizzativi e gestionali innovativi, che garantiscano una maggiore flessibilità, adattabilità e sostenibilità, anche delle attività associative e di raccolta nell'ambito dei diversi contesti regionali e una più razionale gestione delle risorse produttive messe a disposizione e condivise dai contraenti (locali, beni e servizi, personale). Le sperimentazioni gestionali possono riguardare anche il miglioramento delle performance ai fini del conferimento di plasma alla lavorazione industriale per la produzione di medicinali plasma derivati (MPD).

## **ARTICOLO 2 (Contenuti e durata della convenzione)**



1. L'A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano", con il coinvolgimento delle SRC e la Associazione per le rispettive competenze, con la presente convenzione si impegnano a:

a) garantire e documentare che il Servizio Trasfusionale dell'A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" e le UdR della Associazione operanti sul rispettivo territorio e sotto la responsabilità tecnica dello stesso Servizio Trasfusionale siano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio ed all'accreditamento istituzionale di cui agli artt. 19 e 20 della legge n. 219/2005 che allegati in copia alla presente convenzione ne costituiscono parte integrale;

b) condividere e predisporre la programmazione annuale per l'autosufficienza affinché la gestione associativa dei donatori nonché la gestione dell'attività sanitaria di raccolta del sangue e degli emocomponenti delle UdR della Associazione siano rispondenti, per gli aspetti quantitativi e qualitativi, alle necessità trasfusionali regionali e nazionali;

c) promuovere la donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti mediante l'informazione dei cittadini sui valori solidaristici della donazione e sull'appropriato utilizzo terapeutico del sangue e dei suoi prodotti per il miglioramento della salute, sui corretti stili di vita e sui temi a essi correlati;

d) promuovere la sensibilizzazione, l'informazione, la formazione e fidelizzazione del donatore;



- e) promuovere lo sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
- f) sostenere e incentivare il miglioramento della attività associativa;
- g) garantire una gestione informatizzata delle attività svolte dalla Associazione oggetto della presente convenzione, attraverso l'utilizzo, per le attività di competenza, del sistema informativo trasfusionale regionale e del Servizio Trasfusionale dell' A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" oppure attraverso l'integrazione con tali sistemi, mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori concordati con la SRC;
- h) promuovere la tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario;
- i) promuovere il miglioramento continuo dei sistemi di gestione per la qualità nelle attività svolte dalla Associazione con particolare riferimento alle attività trasfusionali, nel rispetto della titolarità dei percorsi di autorizzazione e accreditamento;
- j) inserire e mantenere l'attività sanitaria di raccolta associativa del sangue e dei suoi componenti all'interno dei percorsi di autorizzazione e accreditamento delle attività trasfusionali regionali, ai sensi della normativa vigente;
- k) garantire l'effettuazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, della formazione del personale coinvolto nella donazione associativa del sangue e dei suoi componenti di cui alla presente convenzione;
- l) incentivare lo sviluppo di programmi di promozione della salute specificamente dedicati ai donatori di sangue e di valorizzazione del relativo osservatorio epidemiologico;
- m) garantire il rispetto della tutela dei dati personali dei donatori, secondo la normativa vigente;
- n) garantire l'emovigilanza dei donatori;
- o) definire le modalità di accesso ai documenti sanitari del donatore e ai documenti amministrativi;
- p) definire le adeguate modalità di erogazione dei finanziamenti delle attività oggetto della convenzione;
- q) garantire le necessarie coperture assicurative dei donatori;
- r) definire: durata, validità, modalità ed organismi di controllo relativi all'applicazione della convenzione stessa;
- s) definire le modalità di interazione con il Servizio Trasfusionale dell' A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano", secondo la normativa vigente.

2. La presente convenzione ha efficacia triennale decorrente dalla data di recesso con eventuali altri enti sanitari, fatta salva l'adozione di altro Schema-tipo recato da un nuovo Accordo Stato Regioni.



3. Sei mesi prima del termine di validità della presente convenzione, le parti ne definiscono l'eventuale rinnovo con il coinvolgimento della SRC.

### **ARTICOLO 3 (Materiali, attrezzature, tecnologie, locali e procedure)**

1. Le procedure per l'attività, il materiale per la donazione e quello di consumo sono forniti dal Servizio Trasfusionale dell'A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" e comprendono: materiale per disinfezione, cerotti, dispositivi pungi dito, cuvette per emoglobino metro, sacche per la raccolta di sangue e degli emocomponenti, provette, guanti, garze, cotone idrofilo, lenzuolini, kit per taraggio emoglobino metri, sacche secondarie La quantità e tipologia è commisurata all'attività programmata.

2. La dotazione di farmaci e dispositivi per la gestione degli eventi avversi, secondo le procedure concordate è garantita ed è fornita dal Servizio Trasfusionale dell'A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano". La quantità e tipologia è commisurata all'attività programmata.

3. Le attrezzature e le tecnologie fornite dal Servizio Trasfusionale dell'A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" comprendono: bilance, emoglobino metri, saldatori e separatori cellulari per l'afèresi.

4. Servizio Trasfusionale dell'A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" mette a disposizione il sistema per la gestione informatizzata di cui alla lettera g) dell'art.2.

5. I termini e le condizioni di utilizzo e fornitura dei materiali e delle attrezzature e tecnologie e di cui ai precedenti commi sono regolati da appositi accordi/contratti da allegare alla convenzione, ove previsto sarà regolato da appositi successivi accordi.

6. L'eventuale utilizzo di ulteriori materiali, attrezzature, tecnologie e locali dell'A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" da parte della Associazione o viceversa, a supporto esclusivo di cui ai disciplinari A e B, anche in comodato d'uso, pur anche gratuito, è disciplinato in appositi accordi e contratti non inclusi nella presente convenzione.

7. Qualora l'A.O.R.N. sia temporaneamente sprovvista di uno degli strumenti indicati ai punti 1. e 3. del presente articolo, potrà avvalersi, nelle more dell'espletamento delle procedure di scelta del contraente, della collaborazione dell'Associazione che provvederà a fornire tali beni. I costi da sostenere o rimborsare all'Associazione sono riportati nell'*Allegato* parte integrante del presente patto convenzionale.

### **ARTICOLO 4 (Gestione dei rifiuti)**

Il confezionamento del materiale a rischio infettivo e il suo smaltimento sono a carico dell'UdR dell'Associazione. L'A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" e la UdR dell'Associazione definiscono, inoltre, le procedure atte a garantire la protezione individuale del personale impegnato nell'attività di raccolta, in conformità alle disposizioni vigenti.

### **ARTICOLO 5 (Trasporti)**

1) Il primo trasporto quotidiano delle unità prelevate, indipendentemente dal tipo di procedura utilizzata, dai punti di raccolta associativi del Servizio Trasfusionale dell'A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" è a carico della Associazione.



2) I costi relativi ai trasporti successivi al primo, che si rendessero necessari sulla base del modello organizzativo della Rete regionale trasfusionale, sono a carico dell'A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" che sottoscrive la convenzione, salvo diversi accordi tra le parti.

#### **ARTICOLO 6 (Coperture assicurative)**

- 1) La Associazione titolare di UdR garantisce ai propri volontari associati, per l'attività svolta dagli stessi, la copertura assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi.
- 2) L'A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" garantisce la copertura assicurativa dei donatori della Associazione con polizza infortuni.
- 3) La copertura assicurativa di cui al comma 2, compresa la fattispecie *in itinere*, sia per le attività svolte presso il Servizio Trasfusionale dell'A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano", che presso le UdR fisse e mobili dell'Associazione, prevede un massimale non inferiore a 350.000,00 Euro per morte ed invalidità e non prevedere franchigie.
- 4) Qualora l'A.O.R.N. sia priva temporaneamente della copertura assicurativa di cui ai punti 2) e 3) del presente articolo, potrà rimborsare i costi sostenuti dall'Associazione, nelle more dell'espletamento delle procedure di scelta del contraente.

#### **ARTICOLO 7 (Rapporti economici)**

1. Per lo svolgimento delle attività effettuate dalla Associazione, oggetto della presente convenzione, l'A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" garantisce il riconoscimento delle quote di rimborso relative alla gestione associativa (disciplinare A) e alla gestione delle unità di raccolta (disciplinare B) secondo quanto previsto dall'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni Rep. Atti. n. 100/CSR del 08/07/2021, o secondo quelle che dovessero essere aggiornate da nuovo Accordo Stato Regioni.

2. Le quote di rimborso delle attività, di cui al comma 1 del presente articolo, in coerenza con i contenuti della pianificazione annuale di autosufficienza concordata nel rispetto delle necessità trasfusionali quantitative e qualitative fanno riferimento alle unità validate comunicate al Servizio Trasfusionale dell'A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano".

3. Ai fini della verifica dell'utilizzo delle quote di rimborso corrisposte, la Associazione predispone annualmente una relazione da cui si evincano le attività svolte (associative e di raccolta qualora effettuate), sulla base dello specifico documento di programmazione e degli obiettivi concordati, comprensiva delle modalità di realizzazione e delle risorse impegnate, con riferimento alle voci riportate nei disciplinari A e B. La rendicontazione deve essere inviata al Servizio Trasfusionale dell'A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" e alla SRC. Resta fermo il rispetto dell'obbligo posto dall'art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

4. Le attività svolte dalla Associazione oggetto della presente convenzione sono prestazioni di servizi e sono altresì da considerare di natura non commerciale anche ai fini della imposta sul valore aggiunto, ai sensi della normativa vigente.

5. I rimborsi alla Associazione sono pagati entro i limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i.



6. E' ammessa la variazione interna della composizione del valore complessivo delle quote associative del 5%, in più o in meno, fermo restando che resta invariato l'ammontare complessivo della spesa regionale.

#### **ARTICOLO 8 (Accesso ai documenti amministrativi)**

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 11 della legge 11 agosto 1991, n. 266, alla Associazione è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell' A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" con le modalità di cui al capo V della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni.

#### **ARTICOLO 9 (Esenzioni)**

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266 .

#### **ARTICOLO 10 (Foro competente)**

1. Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Santa Maria Capua Vetere.

Si allegano:

Disciplinare B sottoscritto;

Documento di applicazione della normativa privacy in attuazione della convenzione di riferimento;


Accreditamenti istituzionali

Documento A fornitura beni


Caserta 26.05.2026



per l'Azienda Ospedaliera  
"Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta  
Il Direttore Generale



per l'Associazione



**QUOTE DI RIMBORSO PER LE ATTIVITA' SVOLTE ai sensi dell'Accordo Stato -Regioni  
Rep. Atti. n. 100/CSR del 08/07/2021 in applicazione dell'articolo 6, comma 1, lettera b, legge  
219/2015.**

<u>Attività</u>	<u>Euro</u>
<b>Rimborsi per l'attività di gestione del donatore</b>	
Donazione di sangue validata	22,00
Donazione di plasma in aferesi e donazione multicomponente validata	24,00
<b>Rimborsi per le attività di raccolta</b>	
Raccolta di sangue validata	43,00
Raccolta in aferesi di plasma multicomponente validata	55,00
<b>Rimborsi per le attività associativa</b>	
Raccolta di sangue validata	65,00
Raccolta in aferesi di plasma o multicomponente validata	79,00

**(\*) E' possibile una variazione interna del valore delle quote fino ad un massimo del 5%, in più o in meno, fermo restando che resta invariato l'ammontare complessivo della spesa regionale.**



**Rimborso costo unitario materiale di consumo – I.V.A. esclusa – dei beni forniti dall'Associazione ai sensi dell'art. 3, punto 7 dell'atto convenzionale**

Il rimborso di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)* è stato verificato dall'AORN secondo la documentazione di fornitura generale che è conforme ai parametri di mercato.

- a) Sacche secondarie € 0,20;
- b) Pungidito € 0,18;
- c) Cuvette € 0,74;
- d) Kit per emoglobinometro € 92,00.

Alle sottoelencate strumentazioni sarà corrisposto il solo rimborso per la manutenzione e la eventuale riparazione dovuta al guasto per utilizzo in dotazione a carico dell'A.O.R.N., che verranno preventivamente convalidati dal Direttore ST sulla scorta della documentazione giacente agli atti.


- e) n. 20 bilance
- f) n. 10 saldatori
- g) n. 15 emoglobinometri



**Beni forniti dall' AORN all'Associazione ai sensi dell'art. 3, punto 3 dell'atto convenzionale**

N° 4 Separatori Cellulari

- L' AORN dà e concede in comodato d'uso gratuito alla all'Associazione n° 3 (tre) separatori cellulari acquisiti mediante noleggio con convenzione CONSIP di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n° 299 del 11/12/2017, dalla Fresenius Kabi s.r.l., descritti in *Allegato 4* parte integrante del medesimo atto deliberativo.



## DISCIPLINARE B

Gestione dell'Unità di Raccolta da parte della **Associazione Volontari Italiani Sangue – AVIS – Comunale** di Caserta, con sede in Caserta alla via San Josè Maria Escriva n° 16 di seguito denominata, per facilità di lettura, *Associazione* ai sensi dell'art.7, comma 4, della Legge 21 ottobre 2005 n. 219

### DISCIPLINARE TECNICO

#### 1. Oggetto

Il presente disciplinare tecnico regola la gestione da parte della Associazione ai sensi dell' art. 7, comma 4, della Legge 21 ottobre 2005, n. 219 - dell'**Unità di Raccolta (UdR)**, **sue articolazioni fisse e mobili, come da decreti di accreditamento, n. 523 del 07.06.2024, n. 1189 del 30.12.2024, n.37 del 29.10.2025**, e , per assicurare la quantità e qualità delle prestazioni risultanti da apposito documento allegato, congruente con i documenti di programmazione locale e regionale. Il documento di programmazione annuale o pluriennale dell'Unità di Raccolta, con indicazione qualitativa e quantitativa degli emocomponenti, dell'organizzazione correlata (es. calendario raccolta, orari, ecc.), nonché di obiettivi, responsabilità e monitoraggio, fa parte a tutti gli effetti del presente atto.

#### 2. Persona responsabile dell'Unità di Raccolta (articolo 6, D.Lgs n. 261/2007)

L'atto di designazione della persona responsabile dell'Unità di Raccolta, secondo quanto disposto dalla normativa vigente è allegato alla convenzione. Qualsiasi variazione deve essere comunicata tempestivamente al Servizio Trasfusionale (ST) dell'A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di CE.

#### 3. Gestione dell'Unità di Raccolta

L'UdR della Associazione è sita in Caserta alla via Escrivà 16;

**sue articolazioni sono in Bellona, alla via Vinciguerra 41 ; in Teverola alla Via Provinciale Carinaro-Teverola snc ed in Casapesenna al Corso Europa 3.**


si articola sul territorio attraverso l'utilizzo di autoemoteche, dotate ognuna di autorizzazione e accreditamento regionale, come risulta dall'allegato:

- a) autoemoteca targata: EW187SS;
- b) autoemoteca targata: FD865KF;
- c) autoemoteca targata: GF905VA;
- d) autoemoteca targata CZ875AW;

e provvede alla gestione dell'attività sanitaria di raccolta con personale dedicato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e con attrezzature e locali propri o messi a disposizione dall'A.O.R.N. secondo quanto previsto dall'articolo 3 della convenzione.

la titolarità delle autorizzazioni e dell'accREDITAMENTO, nonché del relativo mantenimento, dell'UdR e delle relative articolazioni organizzative è in capo alla Associazione

l'UdR della Associazione, con la collaborazione dei responsabili associativi dei territori interessati, in relazione alle attività accreditate, provvede alla raccolta ed al trasferimento al Servizio



Trasfusionale dell'A.O.R.N. di (sangue, plasma) secondo piani definiti e tempistiche concordati con il Servizio Trasfusionale stesso e in base al documento di programmazione regionale, salvo diverse disposizioni impartite si indicazione della SRC.

Il Servizio Trasfusionale dell'A.O.R.N., da parte sua, si impegna ad accettare gli emocomponenti (sangue intero e **plasma da plasmaferesi**) raccolti dalla UdR della Associazione, secondo la programmazione concordata annualmente.

L'UdR della Associazione, per la gestione dell'attività di raccolta, utilizza i materiali forniti dal Servizio Trasfusionale dell'A.O.R.N., secondo quanto previsto dalla convenzione e con modalità concordate con il Servizio Trasfusionale stesso. L' A.O.R.N., sulla base delle proprie modalità gestionali, garantisce il puntuale rifornimento dei materiali all'Unità di Raccolta della Associazione AVIS, che si impegna al corretto utilizzo, conservazione e controllo di quanto fornito. Ai fini della tracciabilità del materiale di consumo l'A.O.R.N. individua uno specifico centro di costo.

Il Servizio Trasfusionale dell'A.O.R.N e l'UdR della Associazione con il coordinamento della SRC, concordano, per lo svolgimento dell'attività di raccolta, l'utilizzo del sistema gestionale informatico nonché la fornitura e l'utilizzo di attrezzature previste dalla convenzione. Eventuali ulteriori attrezzature e tecnologie devono essere dettagliatamente definite in appositi accordi.

La Associazione, nel rispetto della normativa vigente e in accordo con le indicazioni tecniche del Servizio Trasfusionale dell'A.O.R.N., garantisce che:

- la raccolta venga effettuata nelle sedi autorizzate e accreditate di cui al presente atto esclusivamente da personale qualificato, autorizzato e regolarmente formato;
- il personale preposto, prima di avviare l'attività di raccolta, accerti che i locali dedicati siano igienicamente idonei e che l'attrezzatura sia funzionante e correttamente predisposta;
- lo svolgimento delle attività di selezione del donatore e raccolta del sangue e degli emocomponenti avvenga in conformità alla normativa vigente;
- i materiali e le attrezzature utilizzati per la raccolta vengano impiegati e conservati correttamente;
- le unità di sangue ed emocomponenti raccolti e i relativi campioni d'analisi vengano conservati, confezionati e inviati alla struttura individuata dalla programmazione regionale, con riferimento all'organizzazione della rete trasfusionale.

In caso di necessità particolari e straordinarie, le parti possono convenire sull'attivazione di ulteriori raccolte in sedi dotate di specifica autorizzazione e accreditamento, sedi definite in base alla regolamentazione regionale.

Al fine di ottimizzare le risorse destinate alla raccolta di sangue e di emocomponenti e alla loro successiva lavorazione, le parti convengono di monitorare la programmazione, impegnandosi a favorire, attraverso i possibili recuperi di efficienza, il miglioramento della qualità e della produttività complessiva, senza penalizzare il donatore e la volontarietà del dono.

#### **4. Formazione e Sistema di gestione per la Qualità**

L'A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" e la Associazione, nei rispettivi ambiti di competenza, perseguono il miglioramento continuo della qualità nelle attività trasfusionali, attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.



San'Anna  
San Sebastiano

La UdR della Associazione si impegna sulla base degli standard organizzativi e operativi definiti dal Servizio Trasfusionale (ST) dell' A.O.R.N. :

- alla formazione obbligatoria del personale addetto alla raccolta, tramite la partecipazione ai corsi istituiti dalla Regione e dall'A.O.R.N. e con i piani strategici di programmazione regionale e nazionale;

- alla valutazione periodica del mantenimento delle competenze necessarie per il personale che svolge attività che influiscono sulla qualità e sulla sicurezza del sangue e degli emocomponenti, alla identificazione dei bisogni formativi e alla pianificazione della formazione;

- alla formale attestazione del possesso della qualifica e delle competenze richieste per ogni operatore;

La persona responsabile della UdR della Associazione, nel rispetto della normativa vigente :

- istituisce e mantiene un sistema documentato di gestione per la qualità, progettato sulla base degli standard organizzativi e operativi e operativi dal ST;

- si avvale di una funzione di garanzia della qualità, interna o associativa ;

- definisce gli indirizzi, gli obiettivi generali e le politiche da perseguire in relazione alla qualità dei prodotti e delle prestazioni, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi delineati dal Servizio Trasfusionale (ST) dell' A.O.R.N. e alla formale attestazione del possesso della qualifica e delle competenze richieste per ogni operatore;

- definisce la struttura organizzativa della Associazione, le responsabilità ed i livelli di autorità assegnati alle figure chiave, nonché le loro relazioni gerarchiche e funzionali.

Nell'ambito del sistema di gestione per la qualità, coerente con gli obblighi del decreto legislativo 19/2018 (GPGs):


- ove previsto dalla normativa vigente, o laddove le attività di analisi e valutazione dei rischi svolte dalla UdR della Associazione e dal Servizio Trasfusionale (ST) dell'A.O.R.N. lo evidenzino come necessario, i processi che influiscono sulla qualità e sulla sicurezza del sangue e degli emocomponenti sono convalidati e sono monitorati e verificati periodicamente al fine di accertare il mantenimento del loro stato di convalida;

- i software dei sistemi gestionali informatizzati impiegati, adottati previa verifica di compatibilità con il software adottato dal Servizio Trasfusionale (ST) dell'A.O.R.N., sono convalidati e sottoposti a controlli regolari di affidabilità e ad interventi di manutenzione periodica al fine di garantire il mantenimento dei requisiti e delle prestazioni previsti;

- i locali/le aree, le apparecchiature e gli impianti che influiscono sulla sicurezza e qualità dei prodotti e sulla sicurezza dei donatori, degli operatori e dell'ambiente, nonché le autoemoteche e le infrastrutture informatiche, sono qualificati per l'uso specifico e verificati periodicamente al fine di accertare il mantenimento del loro stato di qualificazione;

- i materiali e apparecchiature sono acquisiti da fornitori qualificati, in riferimento agli accordi stipulati con dal Servizio Trasfusionale (ST) dell'A.O.R.N e gli indirizzi tecnici da questo forniti, vengono gestiti in modo controllato;

- il sistema informativo garantisce la raccolta e la trasmissione al Servizio Trasfusionale (ST) dell' A.O.R.N dei dati e delle informazioni previsti dalla normativa vigente, nonché di ogni altra informazione inerente alle attività svolte dal Servizio Trasfusionale (ST) dell' A.O.R.N;



## 5. Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a garantire la riservatezza e il trattamento dei dati personali dei donatori conformemente alla normativa vigente in materia.

## 6. Utilizzo di attrezzature, tecnologie e locali

L'utilizzo di attrezzature, tecnologie e locali dell'A.O.R.N. da parte della UdR della Associazione o viceversa, a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, è regolato da appositi accordi/contratti riportati in specifici e ulteriori allegati.

Il contratto di comodato delle attrezzature, delle tecnologie e dei beni di proprietà dell'A.O.R.N. che la stessa mette eventualmente a disposizione in comodato per le attività dell'UdR Associazione è disciplinato in specifico allegato.

## 7. Rapporti economici


Per lo svolgimento delle attività effettuate dalla UdR della Associazione in base alla presente convenzione, l'A.O.R.N. garantisce le quote di rimborso come da allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni Rep. Atti. n. 100/CSR del 08/07/2021, o come definite da nuovo eventuale Accordo Stato Regioni.

Ai fini della verifica dell'utilizzo delle quote di rimborso corrisposte, la Associazione predispone annualmente una relazione da cui si evincano le attività svolte, sulla base dello specifico documento di programmazione e degli obiettivi concordati, comprensiva delle modalità di realizzazione e delle risorse impegnate, con riferimento a:


- a) costi per i servizi forniti al donatore;
- b) costi per il personale impegnato nella raccolta;
- c) costi per la manutenzione o acquisto delle attrezzature, con particolare riferimento alla quota di ammortamento delle stesse o del canone di leasing (se non di proprietà).
- d) costi per la formazione e l'aggiornamento dei volontari;
- e) costi e modalità di utilizzo e gestione dei flussi informativi;
- f) costi generali.

La rendicontazione deve essere inviata all'azienda all'A.O.R.N. ed alla SRC.

Il rappresentante legale  
AVIS Caserta




Il Direttore U.O.C. Servizio Immunotrasfusionale  
Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano  
di Caserta






**Ambito di applicazione**

I contraenti condividono e fanno propri i contenuti della Convenzione sancita a livello regionale tra l'A.O.R.N. e la Associazione e i contenuti del disciplinare tecnico allegato A "Gestione dell'attività associativa delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue" parte integrante del presente disciplinare tecnico.


Il rappresentante legale  
AVIS Caserta



Il Direttore U.O.C. Servizio Immunotrasfusionale  
Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano  
di Caserta



atori  
ne o  
ratti  
R.N.  
te è  
one,  
i. n.  
one  
di  
elle





**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**

relativa alla **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** con oggetto:

**Stipula convenzione per l'approvvigionamento di sacche di sangue con l' AVIS Sezione di Caserta, ai sensi dell'Accordo Governo, Regioni e Province Autonome, Rep. Atti n. 100/CSR dell' 8 luglio 2021.**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €689.500,00

- è di competenza dell'esercizio 2026 , imputabile al conto economico 5010114100 - Sangue ed emocomponenti da altri soggetti da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €689.500,00

- è di competenza dell'esercizio 2027 , imputabile al conto economico 5010114100 - Sangue ed emocomponenti da altri soggetti da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 3 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €689.500,00

- è di competenza dell'esercizio 2028 , imputabile al conto economico 5010114100 - Sangue ed emocomponenti da altri soggetti da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 09/06/2026

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Teresa Capobianco**